

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 9-6-2014 e notificato il 20-6-2014 a SIMEONE, il 23-6-2014 a BARRANU, il 26-6-2014 a FADDA, il 19-6-2014 a SANNA, il 20-6-2014 a SALIS, il 19-6-2014 a GARAU, la Procura della Corte dei conti per la Regione Sardegna ha convenuto in giudizio i signori sopra indicati, per sentirli condannare, al pagamento della somma di euro 7.521.219,85, oltre alle somme dovute per rivalutazione, interessi e spese di giustizia, quale danno derivante da indebita erogazione della progressione economica orizzontale ai dipendenti della Asl n. 7 di Carbonia.

La Procura attrice in data 23 febbraio 2011, ha avuto notizia dal Collegio dei Sindaci della A.S.L. n. 7 di Carbonia di irregolarità amministrative e contabili sulla costituzione e l'utilizzo del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, del fondo per la remunerazione della produttività collettiva e di quello per il lavoro straordinario.

Il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha ricostruito la vicenda con varie relazioni del 22/05/2012, del 28/06/2013, del 28/08/2013, del 09/09/2013 (allegati n. 4, 5, 6 e 7 dell'atto di citazione con la relativa documentazione).

L'iter procedimentale del riconoscimento dei miglioramenti retributivi in questione si è sviluppato nelle varie fasi così descritte nell'atto di citazione.

Con delibera n. 1503 del 20 aprile 2001, il Direttore generale dell'A.S.L. n. 7 di Carbonia, dott. Emilio SIMEONE, determinava per l'anno 2001 il fondo consolidato per il finanziamento delle fasce retributive dell'Area di comparto tenendo conto, tra l'altro, dello spostamento di risorse dal fondo per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 38 del CCNL Sanità 1998- 2001 - comparto del personale Servizio Sanitario Nazionale I° e II° Biennio del 7 aprile 1999, nella misura del 15%.

Con delibera del Direttore generale n. 1280 del 5 luglio 2005 veniva recepito l'accordo decentrato siglato con la delegazione sindacale in data 17 maggio 2005, con cui si stabiliva, al fine di consentire la progressione di fascia retributiva ad una platea più estesa dei dipendenti del Comparto, di procedere a un incremento ulteriore del fondo per il finanziamento delle fasce.

Preso atto che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri per il passaggio di fascia per l'esercizio 2005 ammontavano a € 4.079.180,60 (fasce al 31.12.2004: € 3.272.180,60 + fasce 2005: € 807.000,00), con la citata deliberazione n. 1280/2005 si disponeva che il fondo consolidato esistente, di € 2.769.396,65, fosse incrementato della somma di € 1.080.019,00 prelevata dal fondo per il finanziamento della produttività collettiva e individuale, che veniva così azzerato, e altresì della somma di € 229.764,95, stornata dal fondo per il trattamento accessorio.

In data 28 giugno 2005, le parti sottoscrivevano un nuovo accordo integrativo con il quale si riconosceva a una platea ulteriore di dipendenti del Comparto il passaggio alla fascia economica superiore.

Nell'accordo veniva stabilito che il fondo trattamento accessorio sarebbe rimasto rideterminato in € 2.727.002,05.

A seguito dei predetti accordi, al fine di consentire il generalizzato riconoscimento dello sviluppo economico alla fascia retributiva immediatamente superiore, le risorse dello specifico fondo nell'arco di due mesi, da una dotazione assestata di € 2.769.396,65 al 5 maggio 2005 (deliberazione n. 851 del 5 maggio 2005, allegata alla deliberazione n. 1280 del 5 luglio 2005), venivano incrementate a € 4.150.180,60.

L'accordo del 28 giugno veniva recepito dal Direttore generale dell'Azienda dott. SIMEONE, con deliberazione n. 1537 del 25 luglio 2005.

Con deliberazione del Direttore generale (dott. Benedetto BARRANU) n. 1714 del 31 dicembre 2008, veniva recepito un nuovo accordo integrativo, siglato con le OO.SS. in data 6 novembre 2008, e sottoscritto in rappresentanza dell'Azienda dal Direttore amministrativo dott. Sergio SALIS.

Nella deliberazione si stabiliva che in base all'accordo così raggiunto l'Azienda, al fine di conseguire la provvista finanziaria necessaria per la progressione di fascia economica all'ampliata platea di dipendenti (a tutto il personale del Comparto assunto entro il 31/12/2003), avrebbe proceduto all'ennesimo spostamento di risorse pari a € 790.000,00 verso il fondo di cui all'art. 5 del CCNL 2004 - 2005 ("fondo per il finanziamento delle fasce retributive"), di cui € 630.000,00 tratti dal fondo di cui all'art. 3 del CCNL 2004 - 2005 ("fondo particolari condizioni di lavoro"), ed € 160.000,00 tratti dal fondo di cui all'art. 4 del CCNL 2004 - 2005 ("fondo per la produttività collettiva"), equivalenti al 15,10% della consistenza esistente in detto fondo (€ 1.060.172,77).

In data 20 agosto 2009 il dott. Pietro Pasquale CHESSA, nel frattempo subentrato al dott. Benedetto BARRANU nella Direzione generale dell'Azienda, con propria deliberazione n. 920, dichiarava nulle le deliberazioni n. 1280/2005 e n. 1714/2008.

Nelle sedute del 14 aprile 2010 e del 28 aprile 2010 il Collegio dei sindaci della A.S.L. n. 7 di Carbonia avviava un compiuto esame della documentazione relativa al trasferimento delle risorse dal fondo per la produttività individuale e collettiva al fondo per il finanziamento delle fasce retributive, formulando vari rilievi.

Con deliberazione n. 1075/C in data 3 agosto 2010, il dott. CALAMIDA, sempre in veste di Commissario straordinario dell'Azienda, prendeva atto della illegittimità della delibera 920/2009.

Il Commissario interveniva nuovamente sulla questione, e, con delibera n. 1139/C del 3 settembre 2010, disponeva di ritirare con efficacia ex tunc la precedente delibera n. 303/C di approvazione dei fondi provvisori (in quanto il loro ammontare non era stato determinato nel rispetto delle disposizioni contrattuali), e contestualmente approvava la nuova determinazione dei fondi predisposta dal Servizio del Personale.

Con delibera n. 1140/C del 3 settembre 2010 il Commissario decideva di sospendere la corresponsione delle fasce retributive adottando nuovi criteri di attribuzione.

Con delibera n. 1245/C, del 27 settembre 2010, congiuntamente sottoscritta dal Commissario straordinario, dai Direttori amministrativo e sanitario e dal Responsabile del Servizio del Personale, veniva integrata la precedente n. 1140/C del 3/09/2010.

Sulla base delle ricostruzioni documentali descritte, la Procura attrice ha ritenuto provata la sussistenza di un danno erariale certo ed attuale a carico dell'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, pari alle somme erogate dall'Azienda per incrementi economici conseguenti alla illecita definizione di plurime procedure di "progressione orizzontale", e quantificato dai militari della Guardia di Finanza, fino al 2010, in complessivi € 5.835.504,32.

Ritenuto altresì che dall'istruttoria svolta fossero emersi elementi atti a far ritenere la responsabilità dei signori SIMEONE Emilio Salvatore, BARRANU Benedetto, FADDA Giovanni Antonio, SANNA Giampaolo,

SALIS Sergio, GARAU Maria Teresa, e Maurizio CALAMIDA, nei loro confronti è stato emesso invito a fornire deduzioni nel termine di quaranta giorni, con contestuale atto di costituzione in mora.

La Procura riteneva il dott. Maurizio CALAMIDA parimenti responsabile del dedotto evento di danno, seppur sotto profili parzialmente differenti per la condotta tenuta in qualità di Commissario straordinario prima, e successivamente di Direttore generale dell'Azienda.

Con distinte memorie, depositate in data 24 ottobre 2013 e 16 ottobre 2013, i dottori Benedetto BARRANU e Maria Teresa GARAU, tramite i rispettivi legali, avvocati Costantino Murgia e Matilde Mura, hanno controdedotto agli inviti.

Nel corso del 2013 il Direttore generale della A.S.L. n. 7 di Carbonia, dott. Maurizio Calamida, ha comunicato alla Procura di avere avviato il procedimento di recupero delle somme percepite a titolo di progressioni orizzontali negli anni pregressi.

Conseguentemente il Direttore generale, con deliberazione n. 801 del 4 novembre 2013, ha incaricato il Servizio Risorse Umane di predisporre e notificare a ciascun dipendente (in servizio, o cessato a qualsiasi titolo) gli atti interruttivi della prescrizione, e altresì di verificare la consistenza dei Fondi del Comparto

Con deliberazione del Direttore generale n. 2064 del 10 dicembre 2013 è stata approvata la rideterminazione dei Fondi del personale per gli anni dal 2004 al 2013 effettuata dagli uffici, e la determinazione per ciascun anno del maggior costo (rispetto alla dotazione del Fondo fasce) sostenuto dall'Azienda per l'attuazione delle progressioni economiche riconosciute con i contratti decentrati del 17 maggio 2005, del 25 luglio 2005 e del 6 novembre 2008.

Con deliberazione del Direttore generale n. 127 del 29 gennaio 2014 sono stati recepiti i costi afferenti i Fondi contrattuali del personale dipendente elaborati dal Servizio Risorse Umane, con i relativi prospetti analitici e riassuntivi.

Con deliberazione n. 301 del 24 febbraio 2014 il dott. CALAMIDA da conto che dal mese di febbraio l'Azienda sta operando una trattenuta mensile lorda pari a 50 euro in acconto rispetto ad uno specifico piano di recupero da definirsi; in tale maniera la A.S.L. conta di procedere al recupero per il corrente anno 2014 di una somma pari a circa € 720.000; tale cifra presunta scaturisce dall'operazione di € 50 moltiplicata per 1200 dipendenti circa e riferita a 12 mensilità (11 mesi più la tredicesima mensilità).

Il Pubblico Ministero ha ritenuto le argomentazioni difensive portate dai dottori BARRANU e GARAU non idonee a superare i motivi di contestazione svolti nell'atto di invito, mentre con riguardo alla posizione del dott. CALAMIDA, non sussistenti le condizioni richieste dall'ordinamento per poter sostenere in giudizio l'imputabilità del danno.

L'organo requirente giustifica l'azione di danno erariale con la illegittimità degli accordi di contrattazione decentrata con cui sono state riconosciute "progressioni economiche orizzontali" in violazione dei principi e vincoli, giuridici e di bilancio, stabiliti dal C.C.N.L. 1998/2001 e dai successivi contratti collettivi nazionali del personale del comparto sanità, degli "autolimiti" che la stessa Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia si era data in sede di contrattazione decentrata.

Ad avviso della Procura attrice il danno conseguente alla indiscriminata progressione verso la fascia economica superiore (e dunque con incrementi stipendiali stabili), sulla base di un automatismo legato alla

data di assunzione in servizio, si concreta nella mancata destinazione di risorse finanziarie al riconoscimento di meriti effettivi.

Con riguardo alla quantificazione del pregiudizio erariale patito dall'Azienda, il danno cagionato da siffatte condotte consisterebbe nelle maggiori somme indebitamente erogate per effetto delle progressioni orizzontali.

Nell'ambito degli accertamenti istruttori delegati, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari della Guardia di Finanza avevano quantificato nella complessiva somma di € 5.835.504,32 gli importi corrisposti a seguito e per effetto delle due tornate di progressioni economiche orizzontali disposte con i provvedimenti nn. 1280 del 5/07/2005, 1537 del 25/07/2005 e 1714 del 31/12/2008, evidenziando per ciascuno degli anni considerati l'indebito incremento di fascia rispetto alla disponibilità effettiva sul fondo fasce.

Successivamente il Servizio Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria di Carbonia, nell'ambito del procedimento di recupero avviato dalla Direzione generale dell'Azienda, ha rideterminato i Fondi contrattuali dell'area del comparto sanità dall'anno 2004 fino al 2013 (rideterminazione approvata con deliberazione del Direttore generale n. 2064 del 10 dicembre 2013), e ha quindi proceduto alla ricognizione dei costi realmente sostenuti dall'Azienda per ciascuno dei tre Fondi, distintamente per ciascuno degli anni considerati (operazione approvata con deliberazione del Direttore generale n. 127 del 29 gennaio 2014).

Per effetto degli incrementi economici derivanti da quelle illegittime progressioni orizzontali, il bilancio dell'Azienda sanitaria di Carbonia ha sopportato oneri pari complessivamente a € 7.821.219,85.

L'entità del danno così determinato, secondo la Procura, va decurtato delle somme successivamente recuperate dall'Azienda mediante trattenuta mensile lorda di € 50,00 operata nei confronti di n. 1200 dipendenti dell'Area del comparto, nelle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2014 (v. nota a firma del Direttore generale prot. n. PG/2014/4617 del 24 febbraio 2014), per cui alla data dell'atto di citazione il pregiudizio erariale era di € 7.521.219,85.

Sul piano causale, la Procura ritiene che il pregiudizio erariale debba essere ricondotto alla condotta degli organi di direzione e dei funzionari firmatari degli accordi decentrati, e di coloro che quegli accordi hanno istruito, approvato e portato a esecuzione.

Le responsabilità andrebbero ascritte ai signori:

- dott. Emilio SIMEONE, dott. Giovanni FADDA e rag. Giampaolo SANNA, in qualità di firmatari dell'accordo decentrato del 17 maggio 2005, e altresì per avere sottoscritto e adottato la successiva deliberazione n. 1280 del 5 luglio 2005, di recepimento di quell'accordo;

- dott. Emilio SIMEONE, dott. Giovanni FADDA, rag. Giampaolo SANNA, dott. Sergio SALIS, in qualità di firmatari dell'accordo decentrato del 28 giugno 2005, e altresì i primi tre per avere sottoscritto e adottato la successiva deliberazione n. 1537 del 25 luglio 2005, di recepimento di quell'accordo;

- dott. Sergio SALIS in qualità di firmatario dell'accordo decentrato del 6 novembre 2008, e altresì lo stesso dott. SALIS, dott. Benedetto BARRANU e dr.ssa Maria Teresa GARAU, per avere sottoscritto e adottato la successiva deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008, di recepimento di quell'accordo.

In ragione delle specifiche funzioni istruttorie e amministrative assegnate e svolte in occasione delle tornate contrattuali, ritiene la Procura che il complessivo danno debba essere così ripartito:

dott. Emilio SIMEONE e dott. Benedetto BARRANU, ciascuno nella misura del 5%; dott. Giovanni FADDA e rag. Giampaolo SANNA, ciascuno nella misura del 20%; dott. Sergio SALIS nella misura del 30%; d.ssa Maria Teresa GARAU nella misura del 20%.

La difesa di Barranu si è costituita, con memoria depositata l'11 novembre 2014, deducendo innanzitutto l'insussistenza del danno erariale in quanto, nel periodo relativo alla Direzione Generale del Dr. Barranu (3 agosto 2005 - 31 dicembre 2008), la mancata erogazione delle somme per produttività rivela che l'utilizzazione delle risorse di tale fondo a favore delle c.d. fasce, intervenuta nel 2001 e nel 2005, non ha comunque comportato alcun incremento delle risorse di bilancio a favore del personale, né un aumento del disavanzo.

La difesa di Barranu eccepisce anche la prescrizione relativamente alle somme corrisposte nei cinque anni antecedenti la notifica dell'invito a dedurre (avvenuta quest'ultima in data 17.09.2013) ma anche per quelle successive da ritenersi prescritte per decorrenza del termine utile per agire.

Per cui la difesa di Barranu chiede che la Corte dichiari l'avvenuta prescrizione del diritto ad agire del P.R. per il pagamento di tutte le somme corrisposte per le causali in esame, e comunque di quelle intervenute fino al 17.09.2008, pari, queste ultime, a complessivi € 4.734.235,01.

La difesa di Barranu chiede che la Corte, in subordine, rispetto alle altre domande assolutorie proposte dal Dr. Barranu, sospenda il giudizio fino a quando non verrà concluso il procedimento di recupero delle somme il cui pagamento non sia da considerarsi prescritto.

Nel merito la difesa di Barranu sostiene che nessun danno ha subito l'erario in quanto, per le progressioni in questione, sono state utilizzate somme già assegnate ai 3 fondi richiamati, di spettanza dei dipendenti, e non anche nuove risorse finanziarie sostitutive delle medesime.

Il Dr. Barranu ha preso parte all'emanazione della sola delibera n. 1714 del 31.12.2008, e non di quelle precedenti, incrementando il fondo fasce per soli € 630.000,00 provenienti dal fondo per lavoro straordinario + € 160.000,00 provenienti dal fondo per la produttività.

Perciò egli non potrebbe essere chiamato a rispondere di tutti gli spostamenti intervenuti in precedenza.

Il Dr. Barranu nega di essere stato informato delle precedenti, e successive (al 2008), misure assunte, con le delibere nn. 1503/2001, 1280/2005, 1537/2005 e 920/2009, dimodoché nulla ha potuto eventualmente decidere al riguardo.

Secondo la difesa il Dr. Barranu non può essere ritenuto responsabile di quanto è stato erogato in forza delle delibere adottate nel 2001 e nel 2005 e di quanto eventualmente non risultasse recuperato dopo l'adozione della delibera, immediatamente esecutiva, n. 920 in data 20.08.2009, in quanto egli era cessato dall'incarico fin dal 31.12.2008.

La difesa di Barranu contesta anche l'affermazione, secondo cui lo spostamento dei fondi in questione sarebbe avvenuto, anche per quanto riguarda il Dr. Barranu, senza la stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi a parità di organici indicati nell'art. 39, comma 4, lettera D, CCNL 2001. Infatti, la delibera n. 1714 del 31.12.2008 prevede espressamente tale adempimento, come pure il verbale della delegazione trattante del 21.10.2008 e l'accordo integrativo del 06.11.2008.

Secondo la difesa di Barranu non c'è la prova dell'asserita mancanza dei requisiti richiesti per l'attribuzione di somme per le progressioni economiche, perché la delibera n. 1714 conteneva precise delimitazioni in ordine al riconoscimento delle fasce in favore del personale meritevole.

La difesa di Barranu nega che il riferimento percentuale (al 5%) dell'asserito danno addebitato, debba essere calcolato sull'importo di € 7.521.219,85 che ricomprende tutte le somme erogate dal 2004 al 2013, in esecuzione della delibera n. 1280 del 5 luglio 2005, assunta da una precedente, diversa direzione generale.

Pertanto la difesa di Barranu conclude in via preliminare, per dichiarare inammissibili, e/o prescritte, e comunque respingere, tutte le istanze e domande proposte dal Procuratore Regionale; in subordine, dichiarare inammissibile, e comunque respingere anche nel merito, tutte le istanze e domande proposte dal Procuratore Regionale; in ulteriore subordine, sospendere il presente giudizio fino a quando non sarà completato il procedimento di recupero delle somme per cui è causa; in ulteriore subordine, fare uso nella misura massima possibile del potere riduttivo; in ogni caso con la vittoria delle spese e degli onorari del giudizio.

Con memoria depositata il 13-11-2014 si è costituita la difesa della dr.ssa Garau deducendo quanto segue.

Il danno erariale azionato consiste negli importi corrisposti dalla ASL di Carbonia a seguito e per l'effetto delle due "tornate" di progressioni economiche orizzontali del 2005 e del 2008, che hanno riconosciuto miglioramenti stipendiali "a pioggia", sulla base di un automatismo legato alla data di assunzione in servizio del dipendente e non già sulla base dei criteri selettivi e meritocratici fissati nella contrattazione decentrata del 23 febbraio 2001.

Secondo la prospettazione attorea sono stati gli accordi integrativi decentrati - approvati dalla ASL - la causa del danno erariale perché, con essi, era stata decisa e stabilita l'attribuzione della progressione orizzontale del personale dipendente della ASL sulla base della data di assunzione in servizio e non già al termine di una procedura selettiva come, invece, stabilito nella contrattazione decentrata del 2001.

La dott.ssa Garau non ha sottoscritto nessuno dei predetti accordi decentrati, i quali sono stati, secondo la Procura regionale, la causa del danno erariale nel presente giudizio.

La dott.ssa Garau, nel 2005, non era neppure Responsabile del Servizio del Personale, essendo stata nominata solo nel 2006, con la deliberazione n°1053 del 29 settembre 2006; la medesima dott.ssa Garau, inoltre, non ha sottoscritto né l'accordo integrativo del 6 novembre 2008, né quello precedente del 17 luglio 2008, che sono quelli nei quali è stato deciso di attribuire la fascia economica sulla base dell'anzianità del servizio ed è stato deciso da quale fondo attingere per pagare le progressioni.

L'unico atto sottoscritto dalla dott.ssa Garau è il verbale dell'incontro tecnico con le OO.SS. del 23 settembre 2008 (doc. n° 2 allegato alla memoria difensiva).

Secondo la difesa, la partecipazione della dott.ssa Garau a tale riunione è ininfluenza rispetto al verificarsi del danno erariale contestato, poiché, in tale riunione non sono fissati i criteri per attribuire la progressione economica, non è stato deciso di attribuire le progressioni economiche, non sono stati decisi gli spostamenti degli importi da un fondo all'altro.

Secondo la difesa della dott.ssa Garau non sarebbe neppure configurabile un danno erariale o, comunque, il medesimo non risulta provato.

Nella ipotesi in cui si volesse ritenere che il lamentato danno sia stato provocato (anche) dalla dott.ssa Garau, comunque, la medesima non potrebbe essere chiamata a rispondere (sia pure nella misura del 20%) dell'intero danno erariale contestato (€ 7.821.219,85).

La stessa è stata nominata Responsabile del Servizio Personale solo nel 2006 e, come risulta dall'attestazione allegata alla memoria difensiva, l'importo pagato dalla ASL di Carbonia ai propri dipendenti a titolo di progressione economica riconosciuta nel 2008 ammonta a € 1.642.190,52, per cui la misura del danno dovrebbe essere calcolata sul predetto minore importo di € 1.642.109,52, relativo alle fasce retributive pagate quando la convenuta era Responsabile del Servizio personale. Inoltre, sempre ai fini della quantificazione del danno, occorrerebbe anche tenere conto di quanto, nel frattempo, è stato recuperato dalla ASL di Carbonia, "trattenendo" le relative somme ai propri dipendenti.

Infine, e sempre subordinatamente rispetto alla richiesta di assoluzione, la difesa della dott.ssa Garau chiede di fare uso del potere riduttivo, e quindi ridurre ulteriormente la misura di ripartizione del danno alla luce della efficienza causale riferibile al comportamento concreto della convenuta dott.ssa Garau.

Da ultimo, la difesa della convenuta dott.ssa Garau eccepisce la prescrizione dell'azione della Procura Regionale per il decorso del quinquennio dai fatti causativi del danno erariale contestato.

La difesa della dott.ssa Garau conclude chiedendo di:

- 1) dichiarare prescritta l'azione avanzata dalla Procura regionale (notifica invito del 17-9-2013 allegato citazione foglio 1377);
- 2) mandare assolta la dott.ssa Maria Teresa Garau da ogni addebito, respingendo tutte le domande avanzate nei suoi confronti dalla Procura regionale;
- 3) in subordine, e facendo uso del potere ex art. 52 del r.d. n°1214 del 1934, ridurre, rispetto a quella indicata e richiesta dalla Procura regionale a carico della dott.ssa Garau, la misura di ripartizione del danno erariale, da calcolarsi, comunque, in base agli importi erogati nel 2008 a titolo di progressioni economiche.

Con memoria depositata il 13-11-2014 si è costituita la difesa del dr. Simeone deducendo quanto segue.

I sindacati non sono stati convenuti in questo giudizio pur potendo e dovendo esserlo come in diverse occasioni hanno ritenuto altre sezioni regionali della Corte.

Non sono stati evocati in giudizio i membri del collegio sindacale dell'epoca, ai quali furono trasmessi i testi degli accordi sindacali. Essi furono i destinatari, espressamente indicati negli atti, delle tre delibere che receperono i tre contratti collettivi del maggio 2005, giugno 2005 e novembre 2008 la 1280/2005, la 1537/2005 e la 1714/2008.

Secondo la difesa del dr. Simeone nel presente procedimento dovrebbe essere citato anche il dr. Pietro Chessa.

Egli fu il direttore sanitario dell'Azienda ASL 7 di Carbonia quando furono sottoscritti i due contratti in data 17 maggio e 28 giugno 2005. Egli fu anche il soggetto che, in qualità di Direttore generale pro tempore della ASL n. 7 di Carbonia, adottò la delibera 920 del 20 agosto 2009 di presa d'atto della nullità dei tre accordi sindacali del 2005 e 2008, che se avviate, a partire dal 2009, avrebbero contribuito grandemente a ridurre il danno oggi richiesto al convenuto e agli altri consorti in lite.

Sul nesso di causalità la difesa argomenta in merito al concorso dei rappresentanti sindacali, del collegio dei sindaci in carica all'epoca dei fatti e del dr. Chessa, perché sia considerato al fine di ridurre l'apporto causale del convenuto nella produzione del danno.

Il dr. Simeone è cessato dall'incarico in data 1 agosto 2005 (doc. 1 allegato alla memoria difensiva), cosicché, da quel momento sarebbe cessata ogni sua condotta causatrice di danno. Il che dovrebbe far concludere che ogni obbligazione risarcitoria in ipotesi gravante sul capo del convenuto si è estinta per prescrizione.

Secondo la difesa del dr. Simeone la prescrizione ha coperto quanto meno tutto il danno corrispondente alle erogazioni indebite fatte più di cinque anni prima rispetto al primo atto di interruzione della prescrizione medesima, che deve identificarsi con l'invito a dedurre, notificato al convenuto in data 7 ottobre 2013. Donde la prescrizione di ogni ragione di danno che dovesse essere correlata a pagamenti di emolumenti per fasce economiche corrisposte prima del 7 ottobre 2008.

Sul danno la difesa ricorda:

a) che l'Azienda USL n. 7 di Carbonia ha efficacemente provveduto a interrompere la prescrizione dell'actio indebiti entro il termine decennale di prescrizione;

b) che, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la medesima Azienda ha avviato il recupero di quanto erogato indebitamente a titolo di fasce retributive.

Al momento nel quale l'atto di citazione a giudizio è stato formulato il recupero ammontava a ca. euro 300.000,00. Nel mentre sono trascorsi altri quattro mesi, sicché dovrebbe essere stato recuperato l'ulteriore importo di ca. euro 240.000,00.

Pari riduzione dovrebbe dunque essere fatta in relazione alla pretesa avanzata per conto del pubblico erario, che, ad oggi non potrebbe comunque essere superiore a euro 7.281.219,85.

Posta la perdurante possibilità di recupero integrale dell'indebita erogazione delle fasce economiche per cui è causa, allo stato attuale, secondo la difesa del dr. Simeone non sarebbe tecnicamente configurabile alcun danno erariale risarcibile per carenza del requisito della definitività del pregiudizio.

L'operazione di riequilibrio fra i tre fondi per la remunerazione del salario accessorio (deliberazione n. 127 del 29 gennaio 2014 - doc. 2 allegato alla memoria difensiva), ha determinato un avanzo di risorse impiegabili per le finalità del fondo per la produttività dell'esercizio 2013, che dovrebbe essere pari a complessivi euro 8.864.718,32, di cui euro 6.839.101,64 di residui non spesi per la produttività negli anni precedenti al 2013 e euro 2.025.616,68 di residui non spesi per la remunerazione delle particolari condizioni di lavoro, anche essi utilizzabili per la produttività 2013 ai sensi del disposto di cui all'art. 30 c. 5 ccnl 19 aprile 2004 degli artt. 7 e 9 del ccnl 31 luglio 2009 (doc. 2 allegato alla memoria difensiva).

La difesa nega anche il requisito soggettivo della colpa grave.

Secondo la difesa agli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni non dovrebbe essere richiesto il possesso di alcuna specifica competenza in materia gestionale, perché la legge gli inibirebbe di compiere qualsiasi atto di gestione amministrativa, riservandogli invece le attività di c.d. indirizzo politico (art. 4, d.lgs. 165/2001).

All'organo di vertice di una P.A., direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, non è propriamente richiesto di essere un esperto in materia di diritto del lavoro e di contrattazione collettiva, né di conoscere nel dettaglio gli orientamenti applicativi ARAN.

Pertanto la difesa del dr. Simeone, previa integrazione del contraddittorio con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL, UIL, FSI e FIALS firmatari dei contratti collettivi aziendali del 17 maggio 2005, 28 giugno 2005 e 6 novembre 2008, con il dr. Pietro Chessa, nonché con tutti i membri del Collegio sindacale negli anni 2005 e 2008, conclude chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritta ogni ragione di danno o, in subordine dichiarare prescritta la porzione di danno erariale che sarebbe da correlare all'indebita erogazione di compensi per fasce economiche al personale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia in data anteriore al 7 ottobre 2008; nel merito, in via principale, riconosciuta la non configurabilità attuale di un danno risarcibile per carenza di definitività del pregiudizio, mandare esente il convenuto da ogni responsabilità erariale; alternativamente o cumulativamente, riconosciuta l'assenza di colpa grave, mandare esente il convenuto da ogni responsabilità erariale; in via di estremo subordine, ridurre la quota di partecipazione del convenuto al risarcimento complessivo in proporzione al riconoscimento dell'apporto causale delle organizzazioni sindacali territoriali, degli appartenenti al Collegio sindacale e del dr. Pietro Chessa.

Con memoria depositata il 13-11-2014 si è costituita la difesa del dr. Fadda deducendo quanto segue.

Sulla sussistenza dell'illecito e del danno svolge le stesse considerazioni sopra esposte per il dr. Simeone.

Sulla prescrizione la difesa osserva che l'unico rimprovero che è possibile muovere al dr. Fadda è di avere concorso a porre in essere gli atti di appostamento nel fondo fasce di una quota di risorse sottratte al fondo produttività e al fondo per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro in eccesso rispetto al limite massimo consentito dal contratto nazionale di comparto.

Invece, per quanto attiene al materiale esborso delle risorse appostate nel fondo per le fasce retributive, nessun contributo causale ha egli dato, posto che il pagamento degli stipendi al personale è atto di gestione amministrativa, rientrante nella competenza dei dirigenti, rispetto al quale i rappresentanti di vertice delle amministrazioni dovrebbero, per principio, rimanere estranei (art. 4, D.lgs. 165/2001).

In ogni caso, poi, il dr. Fadda è cessato dall'incarico in data 30 settembre 2005 (doc. 1 allegato alla memoria difensiva), cosicché, da quel momento è cessata ogni sua condotta che possa essere giudicata causatrice di danno. Il che implicherebbe che ogni obbligazione risarcitoria in ipotesi gravante sul capo del convenuto si è estinta per prescrizione.

Anche nel caso che il danno erariale maturi al momento del materiale esborso, la prescrizione avrebbe coperto tutto il danno corrispondente alle erogazioni indebite fatte più di cinque anni prima rispetto al primo atto di interruzione della prescrizione medesima, che deve identificarsi con l'invito a dedurre, notificato al convenuto in data 7 ottobre 2013. Donde la prescrizione di ogni ragione di danno che dovesse essere correlata a pagamenti di emolumenti per fasce economiche corrisposte prima del 7 ottobre 2008.

Anche sul nesso di causalità la difesa del dr. Fadda argomenta in merito al concorso dei rappresentanti sindacali, del collegio dei sindaci in carica all'epoca dei fatti e del dr. Chessa, perché sia considerato al fine di ridurre l'apporto causale del convenuto nella produzione del danno.

La difesa nega anche la sussistenza della colpa grave nelle condotte del dr. Fadda, facendo le stesse considerazioni sopra riportate per il dr. Simeone, per cui agli organi di vertice delle pubbliche

amministrazioni non dovrebbe essere richiesto il possesso di alcuna specifica competenza in materia gestionale.

La difesa del dr. Fadda formula le stesse conclusioni del dr. Simeone.

Con memoria depositata il 13-11-2014 si è costituita la difesa del dr. Salis deducendo quanto segue.

Sulla sussistenza dell'illecito e del danno svolge le stesse considerazioni sopra esposte per il dr. Simeone.

Sulla prescrizione la difesa osserva che l'unico rimprovero che è possibile muovere al dr. Salis è di avere concorso a porre in essere gli atti di appostamento nel fondo fasce di una quota di risorse sottratte al fondo produttività e al fondo per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro in eccesso rispetto al limite massimo consentito dal contratto nazionale di comparto.

Invece, per quanto attiene al materiale esborso delle risorse appostate nel fondo per le fasce retributive, nessun contributo causale ha egli dato, posto che il pagamento degli stipendi al personale è atto di gestione amministrativa, rientrante nella competenza del dirigente del settore personale, non del Direttore generale (art. 4, d.lgs. 165/2001), né del dirigente responsabile del settore bilancio, incarico che il dr. Salis ricopri all'epoca della stipulazione dei due contratti del maggio e del giugno 2005.

In ogni caso, poi, il dr. Salis è cessato dall'incarico in data 24 gennaio 2009 (doc. 1 allegato alla memoria difensiva), cosicché, da quel momento è cessata ogni sua condotta che possa essere giudicata causatrice di danno. Il che implicherebbe che ogni obbligazione risarcitoria in ipotesi gravante sul capo del convenuto si è estinta per prescrizione.

Anche nel caso che il danno erariale maturi al momento del materiale esborso, la prescrizione avrebbe coperto tutto il danno corrispondente alle erogazioni indebite fatte più di cinque anni prima rispetto al primo atto di interruzione della prescrizione medesima, che deve identificarsi con l'invito a dedurre, notificato al convenuto in data 7 ottobre 2013. Donde la prescrizione di ogni ragione di danno che dovesse essere correlata a pagamenti di emolumenti per fasce economiche corrisposte prima del 7 ottobre 2008.

Anche sul nesso di causalità la difesa del dr. Salis argomenta in merito al concorso dei rappresentanti sindacali, del collegio dei sindaci in carica all'epoca dei fatti e del dr. Chessa, perché sia considerato al fine di ridurre l'apporto causale del convenuto nella produzione del danno.

La difesa nega anche la sussistenza della colpa grave nelle condotte del dr. Salis, facendo le stesse considerazioni sopra riportate per il dr. Simeone, per cui agli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni non dovrebbe essere richiesto il possesso di alcuna specifica competenza in materia gestionale.

La difesa del dr. Salis formula le stesse conclusioni del dr. Simeone.

Con memoria depositata il 13-11-2014 si è costituita la difesa del rag. Sanna deducendo quanto segue.

Sulla sussistenza dell'illecito e del danno svolge le stesse considerazioni sopra esposte per il dr. Simeone.

Sulla prescrizione la difesa osserva che l'unico rimprovero che è possibile muovere al rag. Sanna è di avere concorso a porre in essere gli atti di appostamento nel fondo fasce di una quota di risorse sottratte al fondo produttività e al fondo per la remunerazione di particolari condizioni di lavoro in eccesso rispetto al limite massimo consentito dal contratto nazionale di comparto.

In ogni caso, poi, il rag. Sanna è cessato dall'incarico nell'anno 2006, cosicché, da quel momento è cessata ogni sua condotta che possa essere giudicata causatrice di danno. Il che implicherebbe che ogni obbligazione risarcitoria in ipotesi gravante sul capo del convenuto si è estinta per prescrizione.

Anche nel caso che il danno erariale maturi al momento del materiale esborso, la prescrizione avrebbe coperto tutto il danno corrispondente alle erogazioni indebite fatte più di cinque anni prima rispetto al primo atto di interruzione della prescrizione medesima, che deve identificarsi con l'invito a dedurre, notificato al convenuto in data 7 ottobre 2013. Donde la prescrizione di ogni ragione di danno che dovesse essere correlata a pagamenti di emolumenti per fasce economiche corrisposte prima del 7 ottobre 2008.

Anche sul nesso di causalità la difesa del rag. Sanna argomenta in merito al concorso dei rappresentanti sindacali, del collegio dei sindaci in carica all'epoca dei fatti e del dr. Chessa, perché sia considerato al fine di ridurre l'apporto causale del convenuto nella produzione del danno.

La difesa nega anche la sussistenza della colpa grave nelle condotte del rag. Sanna, considerando che gli atti che adesso lo chiamano a responsabilità sono stati il frutto di contrattazione con i sindacati e che egli non ne ha tratto alcun vantaggio, per cui sarebbe inverosimile che egli avesse la consapevolezza di violare la legge ed abbia accettato il rischio di commettere un illecito, che lo avrebbe esposto a così gravi conseguenze.

La difesa del rag. Sanna formula le stesse conclusioni del dr. Simeone.

Nell'udienza di discussione le parti hanno ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

In particolare la Procura si è opposta alla richiesta di integrazione del contraddittorio, all'istanza di sospensione del giudizio ed a quella di compensazione con le risorse dei fondi non utilizzati, ha anche contestato le richieste di riduzione dell'addebito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ritiene di dover esaminare per prima l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa dei convenuti.

Sul punto va osservato che le Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 5/2007/QM, richiamando la regola generale secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ha chiarito che quando il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo, tutti risalenti ad un atto deliberativo unico, l'individuazione del dies a quo non può essere effettuata con riguardo al momento in cui è sorto l'obbligo giuridico di pagare, bensì va effettuata con riferimento alle singole erogazioni che determinano il danno concreto ed attuale.

La succitata sentenza n. 5/2007/QM, richiamando la "regola generale recata dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", ha posto il principio che quando "il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ciascun pagamento"; la pronuncia ha evidenziato che "la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato - nel che consiste l'evento dannoso - assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento" e "la decorrenza della prescrizione va" pertanto "individuata dalla data di ciascun pagamento".

Da tale principio, autorevolmente posto dall'organo titolare della funzione nomofilattica, ed a cui si è conformata la maggioritaria e più condivisibile giurisprudenza della Corte dei conti di primo e secondo grado (Corte dei conti, Sez. II n. 368//2009, Sez. III n. 853/2010, Sez. III n. 600/2012, Sez. III n. 167/2014, Sez. III n. 273/2014, Sez. II n. 536/2014, Sez. I n. 700/2014), questa Sezione non rinviene motivo per discostarsi.

Considerato che con la deliberazione n. 1140/C del 3 settembre 2010 sono cessate le erogazioni, l'azione non è prescritta, ma debbono considerarsi prescritti i soli importi erogati in epoca anteriore al quinquennio precedente la notifica dell'invito a dedurre per ciascun convenuto.

Trattandosi di un litisconsorzio facoltativo il momento interruttivo va individuato separatamente per ciascun convenuto, risultando inapplicabile, al caso in esame, l'art. 1310 c.c. che presuppone un vincolo di solidarietà tra gli obbligati, realizzabile nel processo amministrativo contabile solo nelle ipotesi di dolo.

2. La richiesta di integrazione di contraddittorio deve essere respinta.

Il Collegio, difatti, confermando una giurisprudenza consolidata, non ravvisa nella fattispecie all'esame la sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario né l'impianto accusatorio e la documentazione allegata consentono di accomunare le posizioni dei convenuti con quelle dei rappresentanti sindacali o dei membri del collegio sindacale, né tanto meno con quella del dr. Chessa.

I rappresentanti sindacali non hanno un rapporto di servizio con l'ente danneggiato quando esercitano la funzione sindacale, mentre i membri del collegio sindacale esercitano una funzione di controllo che differenzia la loro posizione da quella dei convenuti, così come è diversa quella del dr. Chessa in relazione alla delibera 920 del 20 agosto 2009, che non è fra quelle indicate come diretta fonte del danno erariale azionato.

3. Anche la richiesta di sospendere il presente giudizio deve essere respinta. Invero la difesa di Barranu chiede che la Corte sospenda il giudizio fino a quando non verrà concluso il procedimento di recupero delle somme il cui pagamento non sia da considerarsi prescritto.

Della entità delle somme eventualmente recuperate l'ente danneggiato potrà tenerne conto in sede di esecuzione della sentenza, per cui non sussistono valide ragioni per sospendere il giudizio in attesa della conclusione del procedimento di recupero che è una attività amministrativa che non può condizionare l'esercizio della funzione giurisdizionale.

4. Vagliate le eccezioni preliminari e pregiudiziali il Collegio esamina ora il merito della vicenda.

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità dei convenuti per il danno patrimoniale, arrecato alla Asl n. 7 di Carbonia, attraverso l'indebito riconoscimento di progressioni economiche di tipo orizzontale al personale in servizio.

Nel 2001, con delibera del Direttore generale n. 1503 del 20/04/2001, il fondo per il finanziamento delle fasce retributive veniva determinato in € 1.827.129,50 (nell'atto espresso in lire 3.537.816.037). Nella determinazione del fondo si era tenuto conto dello spostamento di risorse dal fondo per la produttività collettiva e individuale di cui all'art. 38 del CCNL, nella misura del 15%, per un ammontare di € 210.347,84.

Nel 2005, con delibere n. 1280 del 5/07/2005 e n. 1537 del 25/07/2005, di recepimento degli accordi decentrati del 17/05 e del 28/06/2005, veniva riconosciuto il passaggio di fascia a tutto il personale dell'Azienda in servizio al 31/12/2001, con decorrenza economica 1 aprile 2004 e, successivamente, con

decorrenza 1 gennaio 2005, ai dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003. Allo scopo di finanziare le progressioni economiche così accordate, pertanto, si stabiliva di incrementare il relativo fondo da € 2.769.369,65 (così rideterminato con delibera n. 851 del 5/05/2005) a € 4.150.180,60, prelevando tutte le risorse esistenti sul fondo per la produttività collettiva e individuale (pari a € 1.080.000,00), che veniva in tal modo azzerato, e parte delle risorse del fondo per il trattamento accessorio, pari a € 229.764,95.

Nel 2008, con delibera n. 1714 del 31/12/2008, al fine di predisporre la provvista finanziaria per consentire la progressione economica orizzontale a favore di altri dipendenti dell'Area del Comparto, concordata in sede di contrattazione decentrata del 6/11/2008, gli organi aziendali procedevano all'ennesimo incremento del fondo fasce, prelevando le risorse in parte dal "fondo connesso ai compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno", per un ammontare di € 630.000,00, in parte, ancora, dal fondo per la produttività collettiva, per un ammontare di € 160.000,00.

Nella delibera n. 1801 del 4 novembre 2013, prodotta in udienza, si da atto:

che negli accordi sottoscritti tra le parti tra maggio e luglio 2005, l'ammontare delle risorse decurtate dal Fondo per la Produttività collettiva per finanziare il Fondo delle Fasce retributive è risultato ben superiore al 15% consentito e che nell'accordo decentrato siglato nel novembre 2008, si è proceduto ad effettuare un ulteriore spostamento del 15% dal Fondo della Produttività a quello delle Fasce retributive;

che lo spostamento di risorse tra i due Fondi nella misura del 15% era peraltro già avvenuto nell'anno 2001 con deliberazione n. 1503 del 20 aprile 2001;

che gli artt. 38 comma 7 e 39, comma 4 lettera a) del CCNL 1998/2001 del 7 aprile 1999, prevedono la possibilità di decurtare il Fondo della Produttività collettiva, da un minimo del 10% elevabile sino al 15% per finanziare il Fondo delle Fasce retributive;

che l'art 17 nel CCNL quadriennio giuridico 1998-2001 area Comparto stabilisce "criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria" prevedendo in particolare, i criteri di selezione, procedure e modalità di svolgimento;

che l'art. 35 del CCNL 1998-2001 nel rinviare alla competenza della contrattazione integrativa l'utilizzo delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo dell'art. 39 (Fasce retributive), fissa i "criteri per la progressione economica orizzontale";

che negli accordi decentrati sottoscritti tra le parti, tra maggio e luglio 2005 e a novembre 2008, sono state disattese le disposizioni previste dal dettato contrattuale, sia per quel che riguarda gli art. 38 comma 7 e 39, comma 4 lettera a) del CCNL 1998/2001, relativamente all'utilizzo delle risorse dei Fondi, sia per le previsioni contenute degli artt. 17 e 35 del CCNL 1998-2001, relativamente ai criteri di selezione da utilizzare per la progressione economica orizzontale;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del CCNL 1998/2001 e dell'art. 40 d.lgs. 165/2001, "I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e si svolgono sulle materie stabilite nel presente articolo. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate";

che pertanto risultano nulle e non applicabili le clausole contenute negli accordi decentrati sottoscritti rispettivamente il 17 maggio 2005 e il 25 luglio 2005 che hanno determinato l'attribuzione della fascia retributiva con decorrenza economica 01/04/2004, ai dipendenti in servizio al 31/12/2001 e con

decorrenza 01/01/2005, ai dipendenti in servizio al 31/12/2003, nonché quelle contenute negli accordi decentrati sottoscritti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali del Comparto nell'anno 2008.

Le attività gestionali sopra riportate del 2005 e del 2008 hanno prodotto il riconoscimento di una automatica e generalizzata progressione di fascia economica ai dipendenti della Asl di Carbonia.

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è demandata alla contrattazione collettiva in applicazione e nei limiti dei principi di cui decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che, all'art. 40, comma 3, vieta l'introduzione – nel contratto integrativo decentrato - di disposizioni in contrasto con norme imperative o con il CCNL nazionale o che comunque comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione.

Infatti, per espressa previsione dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 "Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

Gli organi di direzione dell'Azienda, e con loro i funzionari che hanno istruito e hanno partecipato alla fase stipulativa deliberativa ed esecutiva degli accordi decentrati del 2005 (dott. Emilio SIMEONE, dott. Giovanni FADDA, rag. Giampaolo SANNA, dott. Sergio SALIS) e del 2008 (dott. Sergio SALIS, dott. Benedetto BARRANU, d.ssa Maria Teresa GARAU), con quelle operazioni hanno violato i vincoli posti dalla contrattazione nazionale, per cui le relative clausole erano viziate da nullità ex art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.

Peraltro il C.C.N.L. 1998-2001 del 7 aprile 1999 ha disciplinato le progressioni economiche dei dipendenti del comparto Sanità all'interno della stessa categoria di inquadramento, che possono essere attribuite alle seguenti condizioni.

Ai sensi dell'art. 17 - Criteri e procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria:

1. I passaggi dei dipendenti, nell'ambito della stessa categoria tra profili di diverso livello economico nei limiti della dotazione organica, vengono effettuati dalle aziende ed enti previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla relativa declaratoria dell'allegato 1.

2. I criteri per le selezioni del comma 1 e le procedure relative alle modalità del loro svolgimento vengono definite dal regolamento di cui all'art. 16, comma 4, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3.

Secondo l'art. 16, comma 4:

4. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni del comma 1 sono preventivamente individuate dalle aziende o enti con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Ai sensi dell'art. 35 - Criteri per la progressione economica orizzontale:

1. La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa :

a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;

b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto:

o del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;

o del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza ;

o dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.

2. Nell'ambito della determinazione degli ulteriori criteri da definirsi nella contrattazione integrativa verranno prese in considerazione, in presenza delle condizioni del comma 1 e purché in modo non esclusivo, le posizioni dei dipendenti che usufruiscono degli assegni ad personam di cui all'art. 31.

3. Per utilizzare gli elementi previsti dal precedente comma 1, punto b), in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei singoli dipendenti.

4. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno per tutti i lavoratori - ivi compresi quelli che ricoprono una posizione organizzativa ai sensi dell'art. 21 - selezionati in base ai criteri del presente articolo. A tal fine le aziende pianificano i citati passaggi tenuto conto delle risorse presenti nel fondo - a consuntivo - al 31 dicembre di ciascun anno precedente. Il numero dei dipendenti che acquisiscono la fascia economica secondo le procedure descritte nei commi precedenti è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

5. I passaggi dei dipendenti che ricoprono le posizioni organizzative sono quelli propri della categoria o del livello di appartenenza, secondo l'art. 21 comma 9.

Ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera a):

4. Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse:

a) a decorrere da data non anteriore al 1 luglio 1999 da una quota minima del 10 % elevabile fino al 15% del fondo della produttività collettiva di cui all'art. 38, comma 3.

La previsione di cui all'art. 39, comma 4, lettera a) non è stata più richiamata nei successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Sanità, nessuno dei quali, infatti, faceva più riferimento a tale possibilità di integrazione del fondo fasce retributive.

Nel parere che l'ARAN aveva espresso con circolare n. 9545 del 25 giugno 2001, si era precisato che la possibilità di decurtare il fondo della produttività collettiva di una quota parte (dal 10 al 15%) per incrementare il fondo dell'art. 39, comma 7, del CCNL relativo ai percorsi economici orizzontali ed alle posizioni organizzative, era consentita dal contratto una sola volta.

Inoltre la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, nella relazione finale dell'indagine concernente gli esiti della contrattazione integrativa nel comparto Sanità - quadriennio 1998/2001, aveva ribadito l'irripetibilità dell'operazione (deliberazione n. 7/2004, depositata in data 2 agosto 2004).

Il reiterato trasferimento di risorse finanziarie dal fondo della produttività individuale e collettiva al fondo fasce non è autorizzato da alcuna norma contrattuale, come non lo è lo spostamento della somma di € 630.000,00 dal fondo per il compenso del lavoro straordinario, operata senza l'adozione e l'attuazione delle preliminari e vincolanti misure organizzative stabilite dall'art. 39, comma 4, lett. d, del CCNL 1998/2001.

Infatti ai sensi dell'art. 39, comma 4, lettera d):

4. Il fondo è, altresì, integrato con le seguenti risorse:

d) risorse derivanti dal fondo dell'art. 38, comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico.

La delibera n. 1714/31.12.2008 prevede espressamente tale adempimento delegando il "Servizio del Personale" alla esecuzione "degli adempimenti conseguenti", ma le misure organizzative stabilite dall'art. 39, comma 4, lett. d, del CCNL 1998/2001 dovevano essere adottate prima dello spostamento di somme dal fondo per il compenso del lavoro straordinario.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 1998-2001 del 7 aprile 1999: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal Collegio dei Revisori. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni".

Tale norma contrattuale è reiterata dall'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. 2002-2005 del 19 aprile 2004 ed è fatta salva dall'art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 2006-2009 del 10 aprile 2008.

Sia nella fase di contrattazione integrativa del 2005 che in quella del 2008 non risulta adempiuta la trasmissione al Collegio dei Revisori dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

Tale adempimento avrebbe consentito una verifica tempestiva dei costi della contrattazione collettiva integrativa anche in considerazione della necessità di predisporre apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.

Secondo l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: "5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese". Ciò perché la disciplina di settore esclude in radice ogni progressione economica "a pioggia" che, comunque, prescinda da un analitico esame delle prestazioni rese dal singolo lavoratore e dello sviluppo delle future abilità di ciascuno (Corte dei conti, III appello, del 03/09/2013 n. 558).

Pertanto è vero l'assunto accusatorio per cui gli organi di governo e di direzione dell'Azienda sanitaria di Carbonia, attraverso la contrattazione integrativa hanno consapevolmente attuato scelte gestionali difformi dalla contrattazione collettiva nazionale, contrarie alla funzione dei trattamenti economici accessori, mirati

al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, contrarie all'assetto regolamentare che l'Azienda aveva adottato (con deliberazione del Direttore generale n. 1500 del 20 aprile 2001, di approvazione del contratto decentrato del 23 febbraio 2001).

Con la sottoscrizione del contratto decentrato del 23 febbraio 2001 (art. 41) (allegato citazione foglio 151), l'Azienda sanitaria di Carbonia aveva ribadito come la progressione economica orizzontale si potesse attivare previa valutazione selettiva e sulla base dei seguenti criteri di valutazione, riferiti agli ultimi tre anni di servizio del dipendente: 1) giudizio del Responsabile del Servizio; 2) anzianità di servizio; 3) titoli Culturali; 4) aggiornamento.

Il contratto decentrato prevedeva per ciascuno di detti criteri una specifica pesatura (o punteggio), distintamente per ciascuna fascia di ogni categoria (all. D al contratto).

L'accertata irregolarità delle progressioni economiche, attuate in violazione delle previsioni contrattuali nazionali che impongono l'adozione di criteri selettivi, si traduce in danno economicamente apprezzabile nella misura della "disutilità" degli apporti lavorativi recati da personale non selezionato secondo criteri e parametri voluti dalla regolamentazione pattizia per assicurare e garantire retribuzioni più elevate in favore dei più meritevoli. Se fossero stati adottati indicatori atti a rilevare la qualificazione e la preparazione professionale - ed aggiuntivi al requisito di accesso dell'anzianità - sarebbe stata ottenuta una selezione più rigorosa che avrebbe determinato un diverso e migliore apprezzamento dei miglioramenti professionali conseguiti. Il risparmio che ne sarebbe derivato avrebbe consentito, nel prosieguo dell'azione amministrativa tesa alla valorizzazione delle risorse umane impiegate, di destinare siffatte risorse vincolate alla remunerazione delle professionalità in divenire, sì da consentire la possibilità di apprezzare nel tempo il costante sviluppo delle predette professionalità (Corte conti, Sez. Basilicata, del 13-5-2010 n. 123).

Da quanto sopra esposto consegue ad avviso del Collegio la responsabilità dei convenuti per la vicenda in esame, ricorrendo tutti i presupposti per una affermazione di responsabilità: il danno, il rapporto di servizio, il nesso causale, la colpa grave.

5. Il pregiudizio economico subito dalla Asl n. 7 di Carbonia è causalmente derivato da un insieme di comportamenti caratterizzati dalla antiggiuridicità della condotta e dall'ingiustizia del danno causato all'Erario, che integra l'elemento psicologico della colpa grave.

Quanto alla colpa grave, occorre ricordare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la determinazione del grado della colpa deve essere compiuta tenendo soprattutto conto della qualità del soggetto agente: a tal fine assumono peculiare rilievo la qualifica professionale rivestita, le specifiche competenze ed attribuzioni, la posizione funzionale, essendo fuori discussione che a funzionari di elevata professionalità e con attribuzioni di direzione sia richiesto un particolare grado di perizia e diligenza nella trattazione degli affari sottoposti alla loro valutazione (Corte conti, Sez. Lombardia, del 25-11-2011 n. 683).

I comportamenti e gli atti ascritti ai convenuti sono censurati non per la mera integrazione di un vizio di legittimità della procedura, bensì per la deliberata scelta comportamentale - amministrativa e gestionale - di disattendere ed ignorare un passaggio procedurale, costituito dalla predisposizione di criteri selettivi, utile a garantire regolarità dell'azione amministrativa ed effettività di risultato ad essa correlata in virtù di puntuale previsione normativa, anche se di carattere pattizio. La colpa grave si riscontra nel mancato rispetto di norme procedurali di chiara e pacifica interpretazione perché poste a presidio non di un formale modulo operativo, ma della esigenza di salvaguardare un credibile meccanismo di selezione a sua

volta preordinato ad un razionale e “meritorio” impiego di risorse finanziarie pubbliche da destinarsi a mirati e non indifferenziati incrementi stipendiali (Corte conti, Sez. Basilicata, del 13-5-2010 n. 123).

Altrettanto grave è la violazione della norma contrattuale sulla trasmissione al Collegio dei Revisori dell’ipotesi di contratto collettivo integrativo, perché ha impedito la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria dei contratti integrativi che avrebbe consentito di evitare le conseguenze dannose derivate dalla loro stipulazione e recepimento senza alcun controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio.

6. Con riguardo alle singole posizioni dei convenuti, il Collegio rileva che il Dr. Barranu sapeva che in precedenza era stato incrementato il fondo fasce non solo del 15%, ma del totale delle somme disponibili in altri fondi, in quanto tali dati risultano sia nella relazione della ISSOS (pag. 39, 43, 56, 60 e 61) commissionata con la delibera n. 655 del 25-6-2007 e i cui risultati sono stati recepiti nella delibera n. 713 del 13-6-2008, sia nelle precedenti delibere 1503 del 20-4-2001 e 1280 del 5/07/2005 e 1537 del 25/07/2005 relative al trasferimento di somme fra i vari fondi. Per cui quando ha adottato la delibera n. 1714 del 31 dicembre 2008 il Dr. Barranu aveva a disposizione i dati per agire in conformità alle norme legislative e contrattuali.

Per ciò che concerne la posizione della dr.ssa Garau è indubbio che la deliberazione della ASL di Carbonia n°1714 del 31 dicembre 2008, causativa di parte del danno erariale in contestazione, approva espressamente il contenuto del verbale della seduta del 6 novembre 2008, nella quale è stato deciso di attribuire le progressioni economiche ed è stato concordato l’incremento del fondo disponibile a tal fine, e richiama anche “l’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio del Personale”, per cui risulta da tale atto il coinvolgimento diretto della dr.ssa Garau nella adozione della delibera e persino nella delega alla esecuzione “degli adempimenti conseguenti”.

In riferimento alle posizioni dei convenuti Simeone, Fadda, Salis e Sanna è documentalmente provata la loro partecipazione alla contrattazione e alle delibere del 2005, per cui l’importanza del tema trattato doveva indurli alla massima diligenza nell’esercizio delle rispettive funzioni e all’approfondimento dello specifico quadro normativo e contrattuale entro cui agire per evitare il loro diretto contributo alla produzione del relativo danno.

I convenuti Simeone, Fadda, Salis e Sanna, in ragione della perdurante possibilità di recupero integrale dell’indebita erogazione delle fasce economiche per cui è causa, sostengono che allo stato attuale non sarebbe configurabile alcun danno erariale risarcibile per carenza del requisito della definitività del pregiudizio. Tuttavia la possibilità di recupero dell’indebita erogazione delle fasce economiche per cui è causa, non esclude la attualità del danno erariale, potendo essere considerata in fase esecutiva della sentenza l’entità del reale recupero. Pertanto degli eventuali recuperi monetari per il medesimo titolo, medio tempore già effettuati dalla Asl, se ne terrà eventualmente conto in sede di esecuzione della presente sentenza, fatta salva la corretta imputazione degli stessi ai sensi degli art. 1193 e ss. del codice civile.

Come possibile strumento di elisione del danno i convenuti invocano anche l’operazione di riequilibrio fra i tre fondi per la remunerazione del salario accessorio, risultante dalla deliberazione n. 127 del 29 gennaio 2014, con un avanzo di risorse impiegabili per le finalità del fondo per la produttività dell’esercizio 2013, trattasi però di attività amministrativa ulteriore e successiva agli atti contestati che non incide sulla attuale sussistenza del danno azionato.

Infatti l'eventuale utilizzo futuro di tali somme per estinguere i crediti vantati nei confronti della comunità del personale che ha fruito illegittimamente delle fasce a decorrere dal 2004 non rileva ai fini del presente giudizio, che deve essere deciso allo stato degli atti.

7. La difesa dei convenuti Simeone, Fadda, Salis e Sanna, si sofferma sul concorso causale dei rappresentanti sindacali, del collegio dei sindaci in carica all'epoca dei fatti e del dr. Chessa, chiedendo che sia considerato al fine di ridurre la quota di responsabilità dei convenuti nella produzione del danno.

Ad avviso del Collegio l'individuazione dei soggetti responsabili del danno erariale contestato nell'atto di citazione implica la ricerca di tutti i comportamenti rivelatisi apportatori, sul piano causale, di un contributo alla verifica dello stesso.

Al giudice contabile compete il compito di giudicare la parte citata anche modulando, se del caso, il "quantum debeatur" in considerazione delle condotte causalmente rilevanti tenute da soggetti estranei al processo (soggetti pubblici o privati e legati, o meno, da un rapporto di servizio con l'Amministrazione), qualora dovesse emergere che questi, con le loro condotte, abbiano preso parte al processo determinativo del danno contestato, così da evitare che i soggetti citati in giudizio debbano sopportare il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato in parte ad altri se ritualmente convenuti o, comunque, anche se non evocabili in giudizio (in quanto sottratti alla giurisdizione contabile) "coautori", sul piano causale, di un contributo alla verifica del danno, sì da addebitare ai convenuti in giudizio il "quantum" ad essi addebitabile "pro quota" (C.d.c. Sez. Lombardia n. 372 del 4.5.2006 e C.d.c. Sez. Calabria n. 249 del 21.2.2006).

Su questa specifica questione il Collegio, in riferimento alla posizione di tutti i convenuti, osserva che il contributo causale dei rappresentanti sindacali non è rilevante in quanto si tratta di soggetti che non hanno un rapporto di servizio con l'ente danneggiato quando esercitano la funzione sindacale, così come non è rilevante la posizione del dr. Chessa in relazione alla delibera 920 del 20 agosto 2009 intervenuta successivamente alle delibere indicate come diretta fonte del danno erariale azionato.

Diversa valutazione deve invece farsi della posizione dei membri del collegio sindacale in carica sia nel 2005 che nel 2008, perché, se costoro avessero esercitato tempestivamente la loro funzione di controllo avrebbero potuto impedire la produzione di una quota di danno assai rilevante, per cui si ritiene che il loro mancato intervento abbia inciso sul verificarsi del danno con un contributo causale quanto meno del 50% da considerare in sede di quantificazione del danno effettivamente addebitabile ai convenuti.

Infatti quando il Collegio sindacale è intervenuto nel 2010 evidenziando nelle sue relazioni le violazioni delle norme di legge e contrattali (verbale n. 9 del 2010 allegato alla citazione - foglio 375-380), l'Amministrazione con delibera n. 1140/C del 3 settembre 2010 ha sospeso la corresponsione delle fasce retributive.

8. In ordine al criterio di imputazione e ripartizione del danno tutti i convenuti contestano l'attribuzione di una quota di danno calcolata sull'intero danno azionato dalla Procura.

Sul punto il Collegio osserva che ai fini della corretta ripartizione delle responsabilità di ciascun convenuto deve essere considerata la parte di danno che deriva dalla contrattazione e dalle delibere del 2005 separatamente dall'altra parte di danno che deriva dalla contrattazione e dalla delibera del 2008, in quanto costituiscono due blocchi che possono essere valutati autonomamente sia per il profilo oggettivo che soggettivo.

Peraltro l'entità del danno derivante dalla contrattazione e dalla delibera del 2008 risulta indicata nella attestazione del Direttore Generale della ASL di Carbonia del 7 novembre 2014 avente ad oggetto l'indicazione del "costo fascia 2008" (allegato n. 7 della memoria difensiva della dr.ssa Garau), che quantifica l'importo pagato dalla ASL di Carbonia ai propri dipendenti a titolo di progressione economica riconosciuta nel 2008 in € 1.642.190,52.

Il Servizio Risorse Umane dell'Azienda Sanitaria di Carbonia ha rideterminato i Fondi contrattuali dell'area del comparto sanità dall'anno 2004 fino al 2013 (rideterminazione approvata con deliberazione del Direttore generale n. 2064 del 10 dicembre 2013), e ha quindi proceduto alla ricognizione dei costi realmente sostenuti dall'Azienda per ciascuno dei tre Fondi, distintamente per ciascuno degli anni considerati (operazione approvata con deliberazione del Direttore generale n. 127 del 29 gennaio 2014). Dunque per effetto degli incrementi economici derivanti da quelle illegittime progressioni orizzontali, il bilancio dell'Azienda sanitaria di Carbonia ha sopportato oneri pari complessivamente a € 7.821.219,85.

Sottraendo da quest'ultima somma l'entità del danno derivante dalla contrattazione e dalla delibera del 2008 (€ 1.642.190,52) si ottiene l'entità del danno che deriva dalla contrattazione e dalle delibere del 2005, pari a € 6.179.029,33.

Queste due quote di danno vanno considerate autonomamente sia a fini della imputazione soggettiva che della quantificazione oggettiva.

9. La difesa dei convenuti dr. Barranu e dr.ssa Garau ha invocato l'esercizio del potere riduttivo.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 183 del 2007, ha chiarito che nell'ambito del sistema della responsabilità amministrativa, "l'intero danno subito dall'Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile.

Ciò si ricava da due norme fondamentali della legge di contabilità generale dello Stato, poi ribadite in tutte le leggi successive, secondo le quali la Corte dei conti, «valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto» (art. 83, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), e, quando l'azione o l'omissione è dovuta al fatto di più soggetti, «ciascuno risponde per la parte che vi ha preso» (art. 82, secondo comma, del citato regio decreto).

Tali norme, in relazione alle quali si è impropriamente parlato di potere riduttivo, distinguono chiaramente il danno accertato secondo il principio di causalità materiale, cioè il danno subito dall'Amministrazione, dal danno addossato al responsabile: la relativa sentenza di condanna della Corte dei conti è pertanto determinativa e costitutiva del debito risarcitorio".

Nell'esercizio del potere - determinativo e insieme costitutivo del debito risarcitorio – ad esso intestato, il Collegio ritiene dunque, a fronte dei comportamenti tenuti dai convenuti, come sopra descritti, di dover ridurre l'addebito in considerazione essenzialmente dell'elemento psicologico.

Il danno, quindi, deve essere ulteriormente ridotto in considerazione dell'intensità della colpa dei convenuti che, pur ritenuta grave in relazione al grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, può ritenersi di non estrema gravità alla luce delle circostanze del caso.

Pertanto questo Collegio stabilisce che la parte del danno subito dall'ente danneggiato da porre a carico dei convenuti deve essere ridotta nella misura di seguito indicata per ciascun convenuto (Corte dei conti, III appello, 27/03/2014 n. 167; Corte dei conti, III appello, 06/05/2014 n. 273).

In particolare alla parte di danno che deriva dalla contrattazione e dalle delibere del 2005 pari a € 6.179.029,33 deve essere sottratta la quota che risulta prescritta al 7-10-2008 di € 4.787.968,87 applicando il criterio sopra descritto della QM/5/2007 con riferimento ai convenuti Simeone, Fadda, Salis e Sanna, per cui residua una quota di danno non prescritta pari ad € 1.391.060,46, che deve essere ridotta in funzione del contributo causale dei membri del collegio sindacale ed in applicazione del potere riduttivo, per cui si arriva alla somma di € 400.000, che è il danno residuo da ripartire fra i convenuti specificamente responsabili Simeone, Fadda, Salis e Sanna.

Il dott. Emilio SIMEONE, dott. Giovanni FADDA e rag. Giampaolo SANNA, sono responsabili quali firmatari dell'accordo decentrato del 17 maggio 2005, e altresì per avere sottoscritto e adottato la successiva deliberazione n. 1280 del 5 luglio 2005, di recepimento di quell'accordo; il dott. Emilio SIMEONE, dott. Giovanni FADDA, rag. Giampaolo SANNA, dott. Sergio SALIS, sono responsabili quali firmatari dell'accordo decentrato del 28 giugno 2005, e altresì i primi tre per avere sottoscritto e adottato la successiva deliberazione n. 1537 del 25 luglio 2005, di recepimento di quell'accordo.

In ragione della loro partecipazione, a ciascuno dei convenuti Simeone, Fadda e Sanna è attribuita una quota del 30% del danno residuo da ripartire di € 400.000,00; quindi ognuno deve essere condannato al pagamento di € 120.000,00, oltre accessori.

In ragione del minore coinvolgimento al convenuto Salis è attribuita una quota del 10% del danno residuo da ripartire di € 400.000,00, quindi deve essere condannato al pagamento di € 40.000,00, oltre accessori.

Alla parte di danno che deriva dalla contrattazione e dalla delibera del 2008 pari a € 1.642.190,52 deve essere sottratta la quota che risulta prescritta al 17-9-2008 di € 560.884,22 applicando il criterio sopra descritto della QM/5/2007 con riferimento ai convenuti Barranu e Garau, per cui residua una quota di danno non prescritta pari ad € 1.081.306,30.

Alla parte di danno che deriva dalla contrattazione e dalla delibera del 2008 pari a € 1.642.190,52 deve essere sottratta la quota che risulta prescritta al 7-10-2008 di € 604.532,80 applicando il criterio sopra descritto della QM/5/2007, con riferimento al convenuto dott. Sergio SALIS, per cui residua una quota di danno non prescritta pari ad € 1.037.657,72.

Riducendo tali somme in funzione del contributo causale dei membri del collegio sindacale ed in applicazione del potere riduttivo si arriva alla somma di € 300.000,00 che è il danno residuo da ripartire fra i convenuti Barranu e Garau e Salis.

In ragione della loro partecipazione alla delibera del 2008, a ciascuno dei convenuti Barranu e Garau è attribuita una quota del 20% del danno residuo da ripartire di € 300.000,00; quindi ognuno deve essere condannato al pagamento di € 60.000,00, oltre accessori.

Il dott. Sergio SALIS è responsabile quale firmatario dell'accordo decentrato del 6 novembre 2008, e altresì per avere sottoscritto e adottato la successiva deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008, di recepimento di quell'accordo.

In ragione del maggiore coinvolgimento al convenuto Salis è attribuita una quota del 60% del danno residuo da ripartire di € 300.000,00, quindi deve essere condannato al pagamento di € 180.000,00, oltre accessori.

Pertanto si deve pronunciare la condanna dei convenuti al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia degli importi sopra indicati per ciascuno, oltre la rivalutazione monetaria dalla data di accertamento del danno 29 gennaio 2014 sino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata dalla data della sentenza sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

condanna SIMEONE Emilio Salvatore, nato a Iglesias (CI) il 29 agosto 1945, al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia dell'importo di euro 120.000,00;

condanna FADDA Giovanni Antonio, nato a Ittiri (SS) il 1° settembre 1937, al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia dell'importo di euro 120.000,00;

condanna SANNA Giampaolo, nato ad Iglesias il 31 ottobre 1944, al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia dell'importo di euro 120.000,00;

condanna SALIS Sergio, nato a Sant'Antioco il 17 ottobre 1948, al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia dell'importo di euro 220.000,00 (40.000,00 + 180.000,00);

condanna BARRANU Benedetto, nato a Baunei (NU) il 16 gennaio 1949, al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia dell'importo di euro 60.000,00;

condanna GARAU Maria Teresa, nata a Cagliari il 10 dicembre 1963, al pagamento in favore della Asl n. 7 di Carbonia dell'importo di euro 60.000,00;

oltre la rivalutazione monetaria dalla data di accertamento del danno 29 gennaio 2014 sino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi nella misura legale sulla somma rivalutata dalla data della sentenza sino al soddisfo, da computarsi con riferimento all'importo della condanna per ciascun convenuto.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in € 4620,03 (diconsiuro quattromilaseicentoventi/03).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4-12-2014.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Maurizio MASSA

f.to Antonio CONTU

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2015.

IL DIRIGENTE

f.to Paolo Carrus